

## **TI\_GERICHTE 38.2025.7 vom 28. April 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-04-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2025.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2025.7)

FR: TI\_GERICHTE 38.2025.7 du 28 avril 2025

IT: TI\_GERICHTE 38.2025.7 del 28 aprile 2025

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile; b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo; c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. I disposti relativi all'indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente. Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi. Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti esteso l'applicabilità dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C\_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.). Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l'Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un'azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C\_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C\_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005). In una sentenza 8C\_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti considerazioni: "(...) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti). Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio

d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda ( DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]). 3. Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A. \_\_\_\_\_ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (...)" L'Alta Corte ha ricordato questi principi in una sentenza 8C\_34/2021 dell'8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021 ALV Nr. 14 pag. 51, in cui ha precisato che nel caso di un gerente e direttore di una SA, carica ricoperta dal ricorrente di quella fattispecie, differentemente dalla situazione riguardante un membro del CdA di una SA, deve avere luogo un esame delle circostanze concrete. Il TF ha concluso che a ragione era stato deciso che l'insorgente aveva una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro. Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C\_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240). Al riguardo cfr. pure la sentenza 8C\_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C\_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234 , le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. (...)" Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C\_191/2014 del 4 giugno 2014; STF 8C\_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C\_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C\_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C\_424/2016 del 26 gennaio 2017). Cfr. anche STF 8C\_413/2024 dell'8 ottobre 2024 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2024 N. 13 pag. 421; STF 8C\_105/2024 del 30 aprile 2024 consid. 2.2.; STF 8C\_668/2022 del 29 giugno 2023 consid. 3.2. 2.3.

Come visto, l'Alta Corte ha avuto modo di ampliare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; STFA C 219/03 del 2 giugno 2004; STFA C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130; STFA C 187/04 del 24 marzo 2005; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, *Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG*, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). In una sentenza 8C\_374/2010 del 12 luglio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 3 pag. 65, il TF ha puntualizzato che il coniuge del datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione neppure nel caso in cui non occupi una posizione analoga a quella del datore di lavoro e abbia contratto matrimonio in regime di separazione dei beni. Inoltre con giudizio 8C\_102/2018 del 21 marzo 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 5 pag. 171, la nostra Massima Istanza ha ricordato che la giurisprudenza secondo cui il coniuge di una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro che lavora nella stessa azienda di quest'ultima non ha diritto all'indennità di disoccupazione, a prescindere dal fatto che occupi o meno anch'egli una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, non si applica soltanto alle società di capitali, bensì anche alle associazioni. Nella sentenza 8C\_74/2011 del 3 giugno 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV N. 14 pag. 42, il TF ha ribadito che quanto deciso nei confronti delle persone che collaborano nell'azienda del coniuge con posizione analoga a quella di un datore di lavoro da cui vivono separate e che chiedono le indennità d'insolvenza, ossia che per motivi attinenti alla sicurezza del diritto non sia indicato riconoscere loro tale diritto, vale per analogia per le indennità di disoccupazione. Siccome non accade di rado che separazioni tra coniugi vengano revocate e che azioni di divorzio vengano ritirate, alla luce di tali particolarità rilevanti dal diritto matrimoniale, non si può concludere per una volontà definitiva di divorziare oppure di separarsi, in ogni caso in presenza di una separazione di fatto di una durata inferiore ai due anni. L'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza nella STF 8C\_639/2015 del 6 aprile 2016, pubblicata in DTF 142 V 263, indicando che fino alla sentenza di divorzio non sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale. Il diritto a indennità di disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere - come in quel caso concreto - in presenza di un matrimonio duraturo, anche se la volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente determinata (in quella fattispecie i coniugi erano separati da circa cinque anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia). Con sentenza 8C\_574/2017 del

4 settembre 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 12 pag. 342, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza secondo cui è esclusa dal diritto all'indennità di disoccupazione la persona che ha operato nell'azienda del coniuge, laddove quest'ultimo svolga un ruolo assimilabile a quello del datore di lavoro. Anche nell'eventualità di una separazione l'esclusione sussiste fino alla sentenza di divorzio. A nulla di diverso hanno condotto le circostanze di quel caso di specie, e meglio che la coniuge licenziata fosse fuggita con i figli a causa di violenza domestica e che il marito fosse stato arrestato per tale motivo. La nostra Massima Istanza, in un giudizio 8C\_105/2024 del 30 aprile 2024, ha ricordato che una procedura di divorzio in corso è ininfluenza in relazione al principio secondo cui le persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno a un'azienda e i loro coniugi sono esclusi dal diritto alle indennità di disoccupazione. Fino alla sentenza di divorzio sussiste un rischio di abuso, per cui, considerando questo aspetto, si può prescindere da un esame delle circostanze concrete. Con sentenza 8C\_780/2023 del 2 settembre 2024, pubblicata in DLA 2024 N. 14 pag. 427 (al riguardo cfr. pure Janina Huber, "Ausschluss vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten von arbeitgeberähnlichen Personen", in SZS 6/2024 pag. 360), l'Alta Corte ha stabilito che a torto il Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso di un'assicurata inoltrato contro il diniego delle indennità di disoccupazione a causa della posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro del marito in seno alla SA dove era stata impiegata dall'ottobre 2013 fino al licenziamento a decorrere da fine dicembre 2022 per assenza dal lavoro. Al riguardo, nonostante i rapporti tra i coniugi fossero compromessi (da un lato, la moglie si era rifugiata presso la casa delle donne a seguito delle violenze domestiche per le quali aveva denunciato più volte il marito, dall'altro, entrambi avevano dei nuovi compagni), il TF ha puntualizzato che il matrimonio non era ancora stato sciolto mediante divorzio. La nostra Massima Istanza ha, altresì, indicato che non si giustificava un cambiamento di giurisprudenza alla luce dell'approvazione del 13 giugno 2024 da parte del Consiglio Nazionale del disegno di legge – frutto dell'iniziativa parlamentare 20.406 ("Gli imprenditori che pagano i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione") – che dovrebbe permettere a chi occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, così come al coniuge che lavora nell'impresa di disporre di un accesso più rapido e semplice all'indennità di disoccupazione (cfr. [https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240613113800060194158159026\\_bsi082.aspx](https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240613113800060194158159026_bsi082.aspx)). È stato, in proposito, spiegato che la proposta non era ancora stata discussa dal Consiglio degli Stati (il 16 settembre 2024 il Consiglio degli Stati ha deciso di rinviare tutto alla sua commissione preparatoria per rivedere il progetto in considerazione dei possibili abusi e delle ripercussioni finanziarie; cfr. [https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240916164606612194158159026\\_bsi135.aspx](https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240916164606612194158159026_bsi135.aspx)) e che non risultava chiaro se l'art. 8 cpv. 3 del progetto permettesse, per l'ambito in questione, di derogare alla giurisprudenza valida fino a quel momento oppure la rafforzasse. Infine la censura di discriminazione rispetto ai concubini fatta valere dall'assicurata è stata, del resto, ritenuta infondata, considerato che il matrimonio e il concubinato costituiscono delle forme diverse di vita insieme con differenti effetti giuridici. Il Tribunale federale ha concluso affermando che né dalla sentenza cantonale, né dalla risposta emergevano validi motivi per un cambiamento della giurisprudenza federale costante e di lunga data. Cfr. anche STF 8C\_722/2023 dell'8 marzo 2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 19 pag. 70; Decisione 605 2022 198 del Tribunale del Canton Friburgo del 23 ottobre 2023, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 1/2024 pag. 46 (la moglie del titolare di un'impresa individuale non

ha diritto alle indennità di disoccupazione, anche nel caso in cui i coniugi siano separati di fatto e il giudice abbia ordinato delle misure di protezione dell'unione coniugale); STF 8C\_723/2023 del 30 aprile 2024 secondo cui il principio di escludere dal diritto all'indennità di disoccupazione anche i coniugi delle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro che hanno lavorato nella stessa azienda non si applica ad altri parenti. 2.4. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nella Prassi LADI ID, ai punti B21-B24, ha stabilito quanto segue: " Coniugi e persone che vivono in unione domestica registrata occupati nell'azienda B21 Oltre alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, sono esclusi dal diritto all'indennità anche i loro coniugi che lavorano nella stessa azienda. B22 Una persona che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un impiego nell'azienda del proprio coniuge ha diritto all'ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all'ID soltanto se ha esercitato un'attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l'azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in un'azienda che non sia quella del coniuge. B23 Il diritto all'ID sussiste soltanto dalla data della sentenza di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata. ð Giurisprudenza DTF 8C\_639/2015 del 6.4.2016 (Solo con la sentenza di divorzio la volontà è definitiva e le Parti sono definitivamente separate dal punto di vista finanziario) B24 Questo motivo di esclusione si applica unicamente ai coniugi e alle persone che vivono in unione domestica registrata e non può essere esteso agli altri membri della famiglia." Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C\_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C\_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C\_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C\_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125. 2.5. Nella concreta evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, dal 1° maggio 2018, è stata alle dipendenze, quale impiegata di vendita, della \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 2; 9). La medesima è stata inabile al lavoro dal mese di marzo 2023 a causa di malattia (cfr. doc. 2; 9; 12; 13; 14). Il 25 settembre 2023 il rapporto di impiego è stato disdetto dal datore di lavoro con effetto dal 30 novembre 2023 (cfr. doc. 10). Il Pretore di \_\_\_\_\_, il 22 agosto 2024, ha in particolare autorizzato i coniugi RI 1 e \_\_\_\_\_, sposatisi nel 2018 (cfr. doc. 26), a vivere separati dal 1° luglio 2023 (cfr. doc. 22). Il 23 agosto 2024 l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso un progetto di decisione di attribuzione di una rendita d'invalidità limitata nel tempo per il periodo 1° marzo 2024 - 31 agosto 2024 (cfr. doc. 19). La relativa decisione è poi stata emanata l'11 dicembre 2024 (cfr. doc. 27). L'assicurata si è annunciata per il collocamento presso l'Ufficio regionale di collocamento di \_\_\_\_\_ il 12 ottobre 2024 (cfr. doc. 1). Con decisione del 6 novembre 2024 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni LADI, in quanto moglie del titolare della \_\_\_\_\_, dal quale non è divorziata (cfr. doc. 24). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 27 dicembre 2024 (cfr. doc. A; consid. 1.1.). 2.6. Chiamata a dirimere la presente vertenza, questa Corte ricorda, innanzitutto, che per un membro del consiglio di amministrazione e per un socio e gerente di una Sagl il diritto alle prestazioni è escluso ex lege senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società. Il diritto a indennità di disoccupazione va negato pure al suo coniuge fino alla sentenza di divorzio (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; 2.4.) Ciò vale anche nel caso di una persona assicurata che prima della disoccupazione abbia lavorato nella ditta individuale di cui è titolare il suo coniuge, indipendentemente dal ruolo effettivo da lei svolto (cfr. STCA 38.2013.61 del 26 febbraio 2014; STCA 38.2007.108 del 13 marzo 2008). Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 (cfr. consid. 2.2.) non è, del resto, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi. In effetti è sufficiente che sia possibile la continuazione delle attività perché il diritto all'indennità debba essere negato in virtù del rischio di aggirare la legge (cfr. STF 8C\_102/2024 del 9 luglio 2024 consid. 3.1.; STF 8C\_146/2020 del 17 aprile 2020 consid. 3; STF 8C\_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6; STF 8C\_574/2017 del 4 settembre 2018; STF 8C\_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V 263; STF 8C\_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240). 2.7. In concreto, come si evince dal verbale di udienza del 22 agosto 2024 davanti alla Pretura di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 22), RI 1 e il marito, \_\_\_\_\_, sono separati giudizialmente dal 1° luglio 2023. I medesimi, tuttavia, sono ancora coniugati. In effetti non risulta sia stata emanata alcuna sentenza di divorzio. Al riguardo l'assicurata ha, d'altronde, affermato di non essere divorziata, "in quanto non ho altri soldi da buttare visto che non ho entrate e vivo con il mio conto bancario" (cfr. doc. I). Ritenuto, da una parte, che la ricorrente è soltanto separata dal marito, dall'altra, che quest'ultimo, quale titolare della ditta individuale dove la moglie è stata impiegata precedentemente all'annuncio per il collocamento, è stato il suo ultimo datore di lavoro, occorre concludere, alla luce di quanto esposto ai consid. 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.6., che rettamente la Cassa ha negato all'insorgente il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere 12 ottobre 2024. La circostanza che l'assicurata non abbia mai influenzato le decisioni del datore di lavoro (cfr. doc. 26) è, peraltro, ininfluenza ai fini della presente lite (cfr. STCA 38.2013.61 del 26 febbraio 2014 consid. 2.3.). Per dei casi analoghi cfr. STCA 38.2022.45 del 29 agosto 2022 relativa al diniego del diritto alle prestazioni LADI a un'assicurata il cui coniuge, da cui era separata di fatto, era socio e gerente della società, sua ultima datrice di lavoro; STCA 38.2019.39 del 22 gennaio 2020 che ha confermato il rifiuto delle indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2019 a un assicurato a causa della posizione analoga a quella di un datore di lavoro della moglie - dalla quale era separato dal 2017 e la cui sentenza di divorzio era stata pronunciata posteriormente alla decisione su opposizione - in seno alla società dove egli aveva lavorato prima della disoccupazione; STCA 38.2008.36 del 22 ottobre 2008 in cui è stato deciso che la separazione di fatto, l'intenzione di divorziare e la domanda di misure di protezione dell'unione coniugale (il Pretore non aveva, però, statuito in merito e i coniugi risultavano domiciliati allo stesso indirizzo) non erano elementi sufficienti per non applicare la giurisprudenza secondo cui il coniuge di colui che riveste una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione. 2.8. Per quanto attiene al versamento, durante il periodo di attività lavorativa presso la \_\_\_\_\_, dei contributi sociali, compresi quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 11), la nostra Massima Istanza, in una sentenza C160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non ha diritto all'indennità di disoccupazione

conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l'esenzione della stessa e del suo datore di lavoro dall'obbligo di pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione. Il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza in un'altra sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005, già citata ai consid. 2.4. e 2.8., relativa a un'assicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale. L'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che: " (...) 3.2 Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3). (...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04) In proposito cfr. pure STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.6.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2007.57 del 9 gennaio 2008 consid. 2.9. 2.9. Nel ricorso l'assicurata ha fatto valere, riguardo alla sua richiesta di prestazioni LADI, che "mi è stato spiegato che dovevo essere separata e di fatto lo ero ma non ero ancora stata in pretura in quanto mio marito che voleva il divorzio dall'oggi al domani non aveva fatto nulla. Ho dovuto procurarmi documenti su documenti, estratti conto privati ecc... per il nulla cosmico, evidentemente qualcosa non funziona all'interno di questi uffici" (cfr. doc. I; consid. 1.2.). L'insorgente, riferendosi a un'indicazione che avrebbe ricevuto di dover ottenere la separazione in Pretura, ha, dunque, implicitamente invocato la tutela della propria buona fede. Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti : 1. Si tratta di un'informazione senza riserve da parte dell'autorità; 2. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 3. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 4. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 5. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; 6. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data; 7. l'interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede. (cfr. STF 8C\_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C\_271/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C\_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C\_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C\_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C\_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C\_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C\_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C\_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C\_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C\_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata ). La ricorrente è rimasta vaga in merito all'autorità e,

più specificatamente alla persona, che le avrebbe fornito tale informazione, non precisandone le generalità. Neppure è stata accennata la data in cui avrebbe ricevuto l'indicazione in questione. Appare, del resto, quantomeno inverosimile che una collaboratrice o un collaboratore della Cassa abbia comunicato un'informazione simile all'assicurata, posto come tale modo di agire sarebbe in contraddizione con la chiara, univoca e costante giurisprudenza federale e cantonale, come pure con le direttive della SECO che prevedono che fino alla sentenza di divorzio non sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione al coniuge del datore di lavoro o comunque della persona con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, poiché fino a quel momento permane un rischio di abuso (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; 2.7.). In effetti nell'opposizione l'assicurata si era limitata a indicare che "(...) mi sono decisa ad iscrivermi in disoccupazione solo al 15 ottobre prima non avrei potuto in quanto mi è stato detto che non avevo documento della pretura. Ora con documento pretura non va bene ancora (direi che non siete in chiaro prima mi viene detto una cosa poi un'altra)" (cfr. doc. 26). Ella ha, quindi, fatto riferimento a un documento in generale della Pretura senza, però, pretendere che si trattasse di una sentenza di separazione invece di quella di divorzio. L'affermazione della ricorrente a proposito dell'asserita informazione circa la necessità della separazione giudiziale, che non è stata peraltro comprovata con ulteriori validi mezzi probatori, non merita, dunque, di essere seguita. Inoltre, qualora l'insorgente avesse mal compreso delle indicazioni da parte della Cassa, avrebbe dovuto, prima di promuovere una causa in Pretura, chiedere delucidazioni al riguardo. In simili condizioni la buona fede dell'assicurata ai sensi dell'art. 9 Cost. non può essere tutelata. 2.10. La ricorrente, pendente causa, ha pure asserito che "se ero straniera ucraina o richiedente l'asilo avrei avuto sicuramente diritto alle riqualifiche pagate e altro, essendo ticinese il nulla cosmico, mi fa sorridere questa situazione paradossale. Secondo la Cassa disoccupazione non avrei dovuto nemmeno perdere energia a scrivere o battermi per questo" (cfr. doc. V). La parte resistente ha precisato che "non ci risulta che alcun impiegato della Cassa come pure la nostra Amministrazione abbia comunicato questa asserzione alla Sig.ra RI 1" (cfr. doc. VII). Questo Tribunale rileva, in primo luogo, che anche volendo per ipotesi considerare conforme alla realtà dei fatti quanto preteso dall'insorgente, ossia che le sarebbe stato detto di non perdere energia a scrivere o a battersi per ottenere delle prestazioni, quest'ultima non potrebbe dedurre alcun vantaggio. In effetti la buona fede dell'assicurata ex art. 9 Cost. (cfr. consid. 2.9. e in particolare STF 8C\_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C\_271/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C\_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316) nemmeno in considerazione di tale aspetto può essere tutelata, non avendo comunque subito alcun pregiudizio a seguito dell'eventuale indicazione fornita dall'autorità, visto che ella non ha ad ogni modo dato seguito alla stessa, bensì ha inoltrato domanda di prestazioni LADI, interposto opposizione contro il diniego delle stesse e infine ricorso al TCA contro la decisione su opposizione che ha confermato il precedente provvedimento (cfr. doc. 2; 26; I). In secondo luogo, in relazione alla sottintesa censura di disparità di trattamento con stranieri in possesso di un permesso S e con richiedenti l'asilo sollevata dalla ricorrente (cfr. doc. V), giova ricordare che violano l'art. 8 Cost. - oltre agli atti legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina normativa vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle

circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione inammissibile (cfr. STF 8C\_881/2010 del 10 maggio 2011; DTF 124 V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b; RtiD II-2004 N.14). Lo statuto delle persone menzionate dall'assicurata, che è l'elemento che le differenzia dalla ricorrente, consente di trattarle in modo conforme alla loro situazione specifica, ciò che implica in ogni caso delle restrizioni nell'applicazione della LADI (cfr. Prassi LADI PML p.ti B2 segg.). Si evidenzia, comunque, che alla ricorrente è stato negato il diritto alle prestazioni LADI, in quanto coniuge del suo ultimo datore di lavoro prima dell'iscrizione per il collocamento. Tale motivo non crea una disparità di trattamento con eventuali stranieri residenti in Svizzera al beneficio di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, se si pone mente sia al fatto che neppure la circostanza che il convivente (a differenza del coniuge) non sia soggetto all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI viola il principio dell'uguaglianza giuridica (cfr. STF 8C\_780/2023 del 2 settembre 2024, pubblicata in DLA 2024 N. 14 pag. 427 e menzionata al consid. 2.3.; STFA C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130 segg.), sia all'inesistenza di disparità di trattamento tra i coniugi e gli assicurati che non hanno legami con il proprio datore di lavoro (cfr. STCA 38.2007.108 del 13 marzo 2008 consid. 2.7.).

2.11. Relativamente alla richiesta dell'assicurata di essere inserita in un programma lavorativo retribuito al fine di recuperare la propria autonomia e adempiere ai propri obblighi (cfr. doc. V), il TCA si limita a osservare che l'art. 59 LADI concernente i principi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro al cpv. 3 enuncia che "possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60-71d gli assicurati che adempiono: a. i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione".

L'insorgente, alla quale torna applicabile l'art. 31 cpv. 3 LADI che prevede l'esclusione dal diritto all'indennità di disoccupazione del coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo (cfr. consid. 2.2.), non adempie, pertanto, il requisito di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. a e 10 LADI (cfr. consid. 2.2.). 2.12. Stante quanto precede la decisione su opposizione del 27 dicembre 2024 deve essere confermata. 2.13. Per completezza riguardo alle misure di reinserimento per le persone over 50 (cfr. doc. V), è utile rilevare che nel Cantone Ticino è stato introdotto, dal settembre 2021 alla fine del 2024, il progetto "Job Mentor" (nuova figura inserita negli Uffici regionali di collocamento con l'intento di sostenere i disoccupati over-50 nel loro percorso di reinserimento professionale in maniera personalizzata e con moderne modalità di consulenza). Esso rientra nel più ampio pacchetto di misure adottato nel 2019 dal Consiglio federale per promuovere il potenziale della manodopera residente, attraverso il mantenimento sul mercato del lavoro delle persone in cerca di impiego over-50 (cfr.

<https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/personein-cerca-dimpiego/job-mentor>). Tale modalità di consulenza è, tuttavia, stata impiegata per le persone con più di 50 anni senza occupazione e che si trovavano nel primo anno di controllo della disoccupazione (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.11.). Va, altresì, segnalato che con la Mozione "Introduzione di incentivi per l'assunzione di disoccupati over 50 e madri rientranti nel mercato del lavoro" del 24 febbraio 2025 i granconsiglieri Albertini, Mirante e Roncelli hanno formulato delle proposte (incentivi fiscali e contributi per l'occupazione stabile, potenziamento del sostegno salariale e formativo, sviluppo delle soft skills e resilienza lavorativa, maggiore trasparenza e monitoraggio delle misure) che mirano a incentivare in modo strutturale l'occupazione stabile, migliorare la formazione professionale e rendere più

trasparente ed efficace la gestione delle politiche attive del lavoro al fine di incrementare l'efficacia delle misure esistenti volte a favorire l'occupazione dei disoccupati over 50 e delle madri rientranti nel mercato del lavoro. In relazione alle risorse finanziarie e alla sostenibilità è stato indicato: " Per garantire la sostenibilità economica delle misure proposte, è fondamentale individuare adeguate fonti di finanziamento senza gravare ulteriormente sulle finanze pubbliche. Una delle strategie chiave consiste nella redistribuzione dei fondi già esistenti destinati alle politiche attive del lavoro, ottimizzandone l'utilizzo in modo più mirato ed efficace. Parallelamente, sarà cruciale sviluppare collaborazioni con enti privati, camere di commercio e associazioni di categoria, affinché possano contribuire alla realizzazione di programmi di inserimento lavorativo e formazione professionale. Infine, si potrà fare affidamento sui fondi cantonali specificatamente dedicati all'occupazione femminile e al reinserimento lavorativo degli over 50, sfruttando al meglio le risorse già disponibili per potenziare le opportunità occupazionali e promuovere un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico." ([https://www4.ti.ch/user\\_librerie/php/GC/allegato.php?allid=174745](https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=174745)) 2.14. Per inciso, riguardo alla questione del periodo di contribuzione (cfr. doc. A pag. 3 p.to 9), si osserva in ogni caso che giusta l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione. In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l'Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente. In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all'indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato. Al riguardo cfr. anche STF 8C\_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C\_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C\_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, "Nouvautés en matière d'assurance-chômage" in *Quoi de neuf en droit social?* Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79. Ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. c LADI sono pure considerati periodo di contribuzione, tra l'altro, i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGa) o infortunio (art. 4 LPGa), non riceve salario e non paga quindi contributi. L'art. 13 cpv. 2 lett. c LADI si applica ai casi di malattia e infortunio contestuali a un rapporto di lavoro valido, quando il diritto al salario è terminato o la perdita di guadagno è presa a carico e compensata tramite indennità giornaliera versate da un'assicurazione, prestazioni queste non sottoposte a contribuzione. Il salario determinante ai fini del guadagno assicurato è, in tal caso, il salario che l'assicurato avrebbe normalmente ottenuto (art. 39 OADI in correlazione con l'art. 23 cpv. 1 LADI) e non eventuali indennità giornaliera percepite in virtù degli art. 324a cpv. 4 e 324b CO. È così decisivo sapere se l'incapacità lavorativa è subentrata durante il rapporto di lavoro o al di fuori dello stesso, segnatamente successivamente a una disdetta valida. Nella prima ipotesi si applica l'art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, mentre nel secondo caso entra in

considerazione soltanto l'art. 14 cpv. 1 lett. b CO (cfr. STF 8C\_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 2; STCA 38.2022.91 del 22 maggio 2023, il cui ricorso al TF dell'assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_419/2023 del 5 luglio 2023; STCA 38.2022.62 del 5 dicembre 2022). 2.15. Giova, infine, fare presente alla ricorrente che l'art. 1 della Legge sull'assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). Le prestazioni pecuniarie dell'assistenza servono idealmente proprio per superare situazioni di bisogno temporanee (cfr. STF8C\_344/2019 del 15 novembre 2019). 2.16. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell'11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019*, in *SZS/RSAS 2/2022* pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.